



ATTO N. 1519

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri PORZI, GUASTICCHI e MANCINI

***“RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ASSEGNO VITALIZIO EROGATO A FAVORE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI DAL MANDATO”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 31/01/2018*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 31/01/2018



Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Con la proposta di legge in esame si prevede la riduzione dell'importo degli assegni vitalizi erogati a favore dei consiglieri regionali cessati dal proprio mandato e dei loro aventi diritto, in coerenza con finalità di contenimento della spesa pubblica e secondo criteri di temporaneità, proporzionalità e ragionevolezza.

La legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, prevede che l'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età ed hanno corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato nell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Inoltre, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dal periodo di contribuzione, i consiglieri cessati dal mandato che siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente. Tale legge regionale prevede il versamento di un assegno di reversibilità al coniuge o altri familiari in caso di morte del consigliere regionale.

La proposta di legge prevede che a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge per la durata di trentasei mesi, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi e di reversibilità siano ridotti secondo criteri di progressività per scaglioni in base alle aliquote stabilite all'articolo 1.

La riduzione è prevista anche per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio e per i soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiranno economie di spesa da utilizzare per il finanziamento di politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

Come indicato da varie decisioni della Corte costituzionale il taglio degli assegni vitalizi qui proposto tiene conto dei criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità. Pur comportando un sacrificio per i titolari di vitalizi, il taglio non si palesa di per sé insostenibile proprio in virtù della sua temporaneità.

Il termine di tre anni è stato ritenuto ragionevole e rispettoso del principio di uguaglianza in quanto si adottano trattamenti differenziati di situazioni obiettivamente differenti in relazione ai titolari di pensioni più modeste.

La destinazione dei fondi frutto del risparmio evita che l'operazione si riduca a mero risparmio di spesa e opera una perequazione volta a soddisfare esigenze solidaristiche. In tal modo si è quindi voluto evitare di incorrere nella mancanza di una specificazione delle finalità economiche del provvedimento proposto.

È inoltre facoltà per coloro che hanno un reddito complessivo annuo inferiore o pari a 18.000 euro di richiederne l'esenzione dalla decurtazione, dietro presentazione di apposita documentazione.

La scelta effettuata con questa proposta è stata quella di prevedere una riduzione in percentuale rispetto all'ammontare mensile lordo dell'assegno sulla base di aliquote progressive. La

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Porzi, Guasticchi e Mancini recante "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio".

Art. 1. Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono ridotti per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) 5 per cento per importi fino a 1.500,00 euro;
- b) 8 per cento per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
- c) 10 per cento per la parte oltre 3.500,00 euro e fino a 6.000,00 euro;
- d) 12 per cento per la parte oltre 6.000,00 euro.

2. I titolari di tali assegni vitalizi e di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irper inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di idonea documentazione secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio e di reversibilità, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

Art. 2. Destinazione dei risparmi.

1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste all'articolo 1 sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

progressività per scaglioni è quella normalmente utilizzata per le imposte sul reddito e sul patrimonio, quale l'IRPEF nel sistema tributario italiano.

Si stima che il risparmio su base annua, in relazione agli assegni attualmente in pagamento, sarà di circa 200 mila euro.

I consiglieri regionali

...Donatello Pan...
...[Signature]...
...[Signature]...

PROGRESSIVITA' PER SCAGLIONI COME PREVISTO DALLA PDL

Classi di importo in Euro	Aliquota	Riduzione lorda mensile in €
Fino a 1.500,00	5%	75,00
Da 1.500,01 a 3.500,00	8%	Da 75,00 a 235,00
Da 3.500,01 a 6.000,00	10%	Da 235,00 a 485,00
Oltre 6.000,00	12%	Da 485,00